



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

ALLEGATO

**Regolamento di istituzione e di funzionamento del
Nucleo di Valutazione della Performance**

INDICE

Art. 1 - Definizione	3
Art. 2 - Oggetto	3
Art. 3 - Sede, Composizione e Nomina	3
Art. 4 - Requisiti	4
Art. 5 - Funzioni e Compiti	5
Art. 6 - Funzionamento	6
Art. 7 - Compenso	7
Art. 8 - Durata, Dimissione e Revoca	7
Art. 9 - Valutazione della Performance Individuale e Organizzativa	8
Art. 10 - Comunicazione della valutazione della Performance	8
Art. 11 – Disposizioni finali e transitorie	9

Art. 1 - Definizione

1. Il Nucleo di Valutazione della Performance (a seguire N.d.V.) è un organismo indipendente, cui il Comune di Terracina affida il compito di promuovere, supportare e garantire la validità metodologica dell'intero sistema di gestione della performance, nonché la sua corretta applicazione.
2. Il N.d.V. opera in posizione di piena autonomia e, nell'esercizio delle sue funzioni, risponde esclusivamente al Sindaco, a cui periodicamente riferisce della propria attività.

Art. 2 - Oggetto

1. Il presente atto è parte integrante del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi (approvato con D.G.C. n°6 del 13/01/2012 e ss.mm.ii) e disciplina, ai sensi del D. L.vo n°286 del 30/07/1999, del D. L.vo n°267 del 18/08/2000, del D. L.vo n°165 del 30/03/2001, della Legge n°15 del 04/03/2009 e del D. L.vo n°150 del 27/10/2009 (come da ultimo modificato dal D. L.vo n°74 del 25/05/2017), le modalità di funzionamento del N.d.V..

Art. 3 - Sede, Composizione e Nomina

1. Il N.d.V. ha sede presso l'Ente, coordina le singole attività di controllo e di valutazione, opera in posizione di staff e di autonomia rispetto alle strutture operative.
2. Il N.d.V. è composto da tre soggetti esterni all'Ente, i quali dovranno avere requisiti di cui all'articolo 4.
3. La nomina dei componenti spetta al Sindaco, che ne disporrà la scelta a seguito di procedura di evidenza pubblica. Detta procedura è resa nota con apposito avviso pubblico sul sito istituzionale dell'Ente. Le relative istanze di partecipazione devono essere inoltrate secondo tempi e modalità stabiliti dall'avviso medesimo.
4. Acquisite le richieste, il Sindaco determina il giorno in cui i candidati saranno invitati per sostenere il colloquio teso ad accertare le capacità e competenze specifiche. Al termine del colloquio, il Sindaco individua i componenti del N.d.V., tra cui un presidente, e lo comunica alla Giunta Comunale.
5. La procedura di cui al comma 3 del presente articolo non ha carattere comparativo e la presentazione delle richieste di partecipazione non vincola in alcun modo l'Ente. Il Capo dell'Amministrazione Comunale procede alla scelta dei componenti del N.d.V. in modo insindacabile, previa valutazione dei curricula vitae prodotti e del colloquio con gli

interessati di cui al precedente comma, sulla base delle indicazioni, delle competenze e delle capacità, nonché delle esperienze professionali.

Art. 4 – Requisiti

4. Per partecipare alle procedure di evidenza pubblica, ai fini della nomina quale componente del N.d.V., è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti Generali

a) **Cittadinanza**

Possono essere nominati cittadini italiani e cittadini dell'Unione Europea.

b) **Divieto di nomina**

Non possono essere nominati componenti del N.d.V. coloro che:

- abbiano riportato condanne penali o provvedimenti giudiziari iscritti nel casellario giudiziale;
- siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del Codice Penale;
- abbiano riportato condanna nei giudizi di responsabilità contabile e amministrativa per danno erariale;
- rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali sul territorio dell'Ente ovvero abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le precedenti organizzazioni, ovvero abbiano rivestito simili incarichi o cariche o abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti alla designazione;
- abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con i dirigenti in servizio presso questa Amministrazione, o con il vertice politico - amministrativo o, comunque, con l'organo di indirizzo politico – amministrativo;
- siano stati motivatamente rimossi dall'incarico di componente di N.d.V. o Organismo Indipendente di Valutazione prima della scadenza del mandato;
- siano stati destinatari, quali dipendenti pubblici, di una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- abbiano cause di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico conformemente al D. L. vo n°39 del 08/04/2013;

- siano componenti dell'Organo dei Revisori dell'Ente;
- siano già componenti di N.d.V. o O.I.V. propri di altre amministrazioni - nella misura massima di 4 -, i cui dipendenti, sommati tra loro, superino complessivamente la soglia delle 500 (cinquecento) unità;
- abbiano superato la soglia dell'età pensionabile.

Requisiti attinenti all'area delle conoscenze

a) Titolo di studio

Il componente deve essere in possesso di diploma di laurea magistrale o specialistica o di laurea quadriennale conseguita nel previgente ordinamento degli studi.

b) Tipologia del percorso formativo

- E' richiesta la laurea in giurisprudenza, economia o ingegneria con indirizzo economico – gestionale;
- per le lauree in discipline diverse è richiesto, in aggiunta alla laurea, un titolo di studio post - universitario di durata almeno annuale in profili afferenti alle materie suddette, ovvero ai settori dell'organizzazione e del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione delle performance;

c) il componente dovrà avere una buona conoscenza almeno della lingua inglese. Se di cittadinanza non italiana dovrà, altresì, possedere un'ottima conoscenza della lingua italiana, sia scritta che parlata;

d) il componente dovrà avere buone conoscenze tecnologiche di software.

Requisiti attinenti all'area delle esperienze professionali

I componenti devono essere in possesso di un'esperienza acquisita, in posizione di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati.

Art.5 – Funzioni e Compiti

1. Il N.d.V.:

- mette in atto le attività di valutazione della Performance dell'Ente e quelle di controllo strategico, tese a valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e di altri strumenti di determinazione degli organi di indirizzo politico – amministrativo, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti. Tali attività si raccordano con quelle di controllo di gestione, svolto dalla specifica struttura tecnica permanente interna;
- monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e raccomandazioni al Sindaco;
- comunica tempestivamente le criticità riscontrate al Sindaco;
- valida la Relazione sulla Performance definita annualmente dall'organo esecutivo dell'Ente, a condizione che la stessa sia redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente;
- garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione con particolare riferimento alla significativa differenziazione dei giudizi, nonché l'utilizzo dei premi, secondo le previsioni del D.L.vo 150/2009 e ss.mm.ii., dei contratti integrativi e dei regolamenti interni all'Amministrazione, nel rispetto dei principi di valorizzazione del merito e della professionalità;
- presenta al Sindaco, nei primi mesi dell'anno, i risultati finali della propria attività di valutazione per la successiva applicazione del sistema premiale riferita a tutto il personale dell'Ente o, in caso di motivato apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni legislative, regolamentari e negoziali collettive nel tempo in vigore;
- promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità dell'Amministrazione pubblica locale;
- verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità;
- svolge funzioni di ausilio giuridico e contabile in ordine alle norme riferite alla corretta applicazione degli istituti contrattuali, anche mediante espressione di pareri, se richiesti;

2. Il N.d.V., inoltre, provvede:

- ad aggiornare il personale dell'Ente sulle tematiche del personale e dell'anticorruzione e trasparenza, attraverso almeno due seminari l'anno su argomenti che saranno concordati con il Segretario Generale;
- con cadenza annuale, ad una analisi di benchmarking sulle entrate e le spese dell'Ente.

Art. 6 - Funzionamento

1. Il N.d.V. si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Presidente che ne fissa l'ordine del giorno.

2. La convocazione deve aver luogo con avviso fatto recapitare ai singoli componenti almeno due giorni prima di quello fissato per la seduta, fatti salvi casi d'urgenza.
3. La convocazione contiene oltre all'ordine del giorno, la sede e l'ora della riunione, nonché l'eventuale comunicazione che si ritiene utile per la trattazione degli argomenti previsti in disamina.
4. Il N.d.V. è validamente costituito laddove tutti i componenti siano stati regolarmente convocati e sia presente la maggioranza (due su tre) degli stessi. Le deliberazioni sono adottate collegialmente.
5. In relazione agli argomenti inseriti all'ordine del giorno possono essere convocati amministratori e/o dipendenti del Comune interessati ai processi di gestione.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, i componenti del N.d.V. si avvalgono della collaborazione del Segretario Generale dell'Ente e del personale addetto al Settore "Controllo Gestione e Controlli Interni".
7. I componenti del N.d.V. hanno accesso agli atti e a tutti i documenti amministrativi e possono richiedere, ai Responsabili delle unità organizzative, qualsiasi atto o notizia detenuta dal Comune, necessari per l'espletamento delle funzioni loro assegnate.
8. Le adunanze del N.d.V. non sono pubbliche. Dei relativi lavori, viene redatto un verbale, che viene trasmesso, in copia - per la valutazione del caso - al Sindaco e al Segretario Generale, nonché conservato, in originale, agli atti del Settore "Controllo di Gestione e Controlli Interni".

Art. 7 - Compenso

1. A ciascuno dei componenti del N.d.V. è attribuito un compenso annuo lordo, stabilito con decreto sindacale di nomina entro i limiti compresi tra € 8.000,00 (ottomila/00) ed € 10.000,00 (diecimila/00) e, comunque, in base allo stanziamento di bilancio. L'atto di nomina potrà stabilire le modalità di erogazione del compenso.
2. Al citato emolumento saranno aggiunti gli oneri previdenziali o, l'IVA, se dovuta, nonché per i componenti non residenti nel Comune di Terracina, il rimborso delle spese di viaggio sostenute.

Art. 8 - Durata, Cessazione e Revoca dell'incarico

1. L'incarico di competente del N.d.V. ha una durata di tre anni, con facoltà di rinnovo per una sola volta per analogo periodo. L'eventuale riconferma decorre dalla data di conferimento, salvo revoca o cessazione anticipata.
2. Il componente del N.d.V. è revocabile con provvedimento motivato del Sindaco, sentita la Giunta Comunale, solo per gravi motivi di legge ovvero in caso di reiterate ed ingiustificate inadempienze. Inoltre, cessa dall'incarico per:
 - dimissioni volontarie;
 - impossibilità, derivante da qualsivoglia causa, a svolgere l'incarico per un periodo di tempo superiore a 90 (novanta) giorni.
3. In caso di dimissioni presentate dal componente del N.d.V., deve essere garantito un preavviso di almeno 45 (quarantacinque) giorni. A seguito di cessazione delle funzioni, per dimissioni o altra causa e a seguito di nomina in corso d'anno, il compenso è liquidato in rapporto alla frazione di anno in cui l'attività è stata svolta.
4. In caso di scadenza naturale, il N.d.V. continua ad esercitare le sue funzioni anche dopo la scadenza dell'incarico, fino alla riconferma o nomina del nuovo Nucleo, e comunque per un massimo di giorni 45 (quarantacinque) dalla data di scadenza dell'incarico.
5. L'incarico non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

Art. 9 - Valutazione della Performance individuale e organizzativa

1. Quanto alla misurazione e alla valutazione della *Performance* individuale e organizzativa, si rinvia alla disciplina contenuta nel vigente Regolamento adottato dall'Ente.

Art. 10 - Comunicazione della valutazione delle performance

1. L'esito della valutazione della performance viene comunicato al Sindaco dal Presidente del N.d.V. per ciascun Responsabile con funzioni dirigenziali e per quelli dei Settori autonomi.
2. Il Sindaco, sulla base della valutazione della performance annuale, nel caso in cui siano stati riscontrati risultati particolarmente negativi nella gestione finanziaria, tecnica, amministrativa e/o inosservanza delle direttive generali e degli indirizzi espressi degli organi elettivi, comunica tali risultati al Responsabile con funzioni dirigenziali o, al Responsabile del Settore autonomo dell'Ente, invitandolo a presentare entro 15 (quindici) giorni le proprie osservazioni al riguardo.

3. Il Sindaco, acquisite anche in contraddittorio le osservazioni del Responsabile, il quale può essere eventualmente assistito dalla propria organizzazione sindacale o legale di fiducia, adotta, ove non ritenga sufficienti le ragioni presentate e previo esame delle controdeduzioni da parte del N.d.V., i conseguenti provvedimenti.
4. In caso di responsabilità particolarmente grave o di reiterati risultati negativi nella gestione, il Sindaco, previa acquisizione della giustificazione del valutato - da presentarsi entro giorni 30 (trenta) dalla richiesta - e sentito il Segretario Generale, attiva il procedimento ed irroga le sanzioni previste dall'art. 21 del D. L.vo n°165/2001, dai regolamenti comunali e dai C.C.N.L. vigenti.
5. Le valutazioni sono raccolte nel fascicolo personale degli interessati e di esse si tiene conto all'atto delle assegnazioni o dei rinnovi degli incarichi dirigenziali.

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge, i contratti collettivi e i regolamenti di organizzazione, di contabilità e quelli vigenti nelle specifiche materie.
2. Con l'approvazione del presente regolamento viene abrogata ogni regolamentazione o disposizione vigente in materia.